

CAMERA DEI DEPUTATI N. 707

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SEPPIA, ANDÒ, FERRARI MARTE

Presentata il 25 ottobre 1983

Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, concernente l'ordinamento dello stato civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge che modifica alcuni articoli del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, concernente l'ordinamento dello stato civile, tende ad adeguare l'orario di apertura degli uffici dello stato civile alle nuove consuetudini sociali ed alla prassi esistente negli altri paesi europei.

L'ordinamento dello stato civile italiano in questi trenta anni è stato sottoposto a profonde modifiche, in presenza di una crescita sociale, culturale e di costume del paese, che mal si concilia con un ordinamento e strutture amministrative ancora legate a molte norme dettate nel 1939 e che spesso ricalcano l'ordinamento del 1865.

Basta pensare al significato della legge sul divorzio, a quella di riforma del diritto di famiglia ed alla difficoltà della loro interpretazione, agli effetti dello stato

civile, alla luce di norme dell'ordinamento del 1939; situazione che provoca molte incertezze e perplessità e che spesso è causa di intralci ed errori per gli stessi operatori dello stato civile.

S'impone in materia una riforma organica, con una semplificazione dei servizi e metodi di lavoro.

Con questa proposta di legge si vuole adeguare l'orario di apertura degli uffici alle consuetudini ed ai diritti ormai acquisiti dalla prassi e coscienza del paese, modificando i termini per la dichiarazione di nascita e di morte.

In base all'ordinamento del 1939, gli uffici di stato civile debbono rimanere aperti anche nei giorni festivi per ricevere le dichiarazioni. Tale norma risentiva dell'ambiente economico e sociale del periodo in cui fu emanata. Le modifiche conseguite nella struttura complessiva del paese,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

non richiedono più tale esigenza, poco funzionale e che costituisce solo un aggravio economico per gli enti locali.

In molti paesi europei, sono stati modificati i periodi prescritti per le dichiarazioni, consentendo la proroga al giorno successivo nel caso in cui tali scadenze coincidessero con il giorno festivo.

È questo quanto riteniamo introdurre nel nostro ordinamento considerando che l'introduzione di tali norme non avrebbe effetti traumatici ma bensì di congiunzione con altre norme già esistenti, basta pensare al campo di applicazione dell'articolo 2963 del codice civile: « I termini di prescrizione contemplati nel presente codice e dalle altre leggi (?) si computano secondo il calendario comune ... *Omissis*... Se il termine scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (legge 29 maggio 1949, n. 260, modificato con legge n. 31 del 3 gennaio 1954 integrata con legge 4 marzo 1958, n. 132).

A riguardo della modifica dell'articolo 138 del regio decreto 9 luglio 1939 avvalorata la tesi della prorogabilità l'artico-

lo 141 dal quale si deduce che il permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficio di stato civile non si riferisce al trasferimento della salma dall'abitazione al cimitero, ma si riferisce unicamente alla tumulazione della stessa, che di fatto viene tumulata di giorno feriale in quanto nella stragrande maggioranza dei comuni non vi sono per regolamento tumulazioni festive. Un'ulteriore conferma indiretta a quanto suesposto l'abbiamo dagli articoli 12 e 64 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803.

Circa l'onere del servizio festivo, non abbiamo dati precisi, ma considerando (il tutto è per difetto) che negli 8.170 comuni italiani prestano attività festiva (oltre l'ufficiale di stato civile, l'ufficiale sanitario ed un vigile sanitario) 4 persone si hanno 32.680 operatori, considerando un turno medio di 2 ore per operatore ad un costo medio di circa 6.000 lire orarie abbiamo una spesa per giornata festiva di circa 400.000.000, che vuol dire in un anno, aggiungendo spese di illuminazione, riscaldamento, trasporti ecc. un onere di circa 30 miliardi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 13 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*bis*. — Gli uffici dello stato civile restano chiusi i giorni festivi ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 67 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione di nascita si deve fare all'ufficio dello stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita. Qualora tale termine cada in un giorno considerato festivo ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificata dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, esso è prorogato al giorno feriale immediatamente successivo ».

ART. 3.

All'articolo 138 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora il termine di cui al primo comma cada in un giorno considerato festivo ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificata dalla legge 5 maggio 1977, n. 54, esso è prorogato alle prime dodici ore del giorno feriale immediatamente successivo ».

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.